REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/92 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1992

che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel maggio 1989 la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], ha annunciato l'apertura di un procedimento di riesame, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, delle misure antidumping relative alle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone, ed ha iniziato l'inchiesta. Le misure in questione erano dazi definitivi sulle importazioni dei prodotti suddetti, istituiti con il regolamento (CEE) n. 1739/85 [3].

(2) L'inchiesta è stata aperta in seguito ad una domanda presentata nel dicembre 1988 dalla FEBMA (Federazione dell'industria europea dei cuscinetti). Nella domanda si affermava che erano emersi nuovi elementi dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo. Gli elementi di prova contenuti nella domanda sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(3) Dato che l'inchiesta era ancora in corso alla scadenza del pertinente termine di cinque anni, la Commissione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha comunicato [4] che le misure istituite sarebbero rimaste in vigore in attesa dei risultati del riesame.

(4) La Commissione ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e la denunziante. La Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(5) Alcuni produttori ed esportatori, nonché la FEBMA, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto ed hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del presente procedimento e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari:

— FAG Cuscinetti SpA, Torino,
— FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt,
— GMN Georg Müller Nürnberg AG, Nürnberg,
— RHP Bearings Ltd, Newark (acquisita dalla Nippon Seiko Co. Ltd),
— Rol Rolamentos Portugueses S.A.R.L., Caldas da Rainha,
— SKF Deutschland GmbH, Schweinfurt,
— SKF France SA, Clamart,
— SKF Industrie SpA, Torino,
— SKF (UK) Ltd, Luton,
— Sociedade SKF LdA, Lisbona.

Produttori giapponesi:

— Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka,
— Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka,
— Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka,
— Koyo Seiko Ltd, Osaka,
— Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka,
— Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka,
— Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo,
— Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka,
— Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo,
— NTN Corporation, Osaka (ex NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka),
— Sapporo Precision Inc, Sapporo,
— Wada Seiko Co. Ltd, Osaka.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. C 133 del 30. 5. 1989, pag. 3.
[3] GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 3.
[4] GU n. C 132 del 31. 5. 1990, pag. 5.

Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che la Inoue Jikkuke Kogyo Co. Ltd è collegata alla Nippon Seiko Co. Ltd.

Importatori nella Comunità:

— Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufs GmbH, Hamburg,
— Koyo Española SA, Madrid,
— Koyo France SA, Argenteuil,
— Koyo (UK) Ltd, Milton Keynes,
— Nachi (Germany) GmbH, Neuss,
— Nachi Industrial SA, Salamanca,
— Nachi (UK) Ltd, Birmingham,
— NSK Bearings Europe Ltd, Edgware,
— NSK France SA, Voisins-les-Brettonneux,
— NSK Kugellager GmbH, Ratingen,
— NTN Bearings (UK) Ltd, Burntwood,
— NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder,
— NTN Wälzlager (Europa) GmbH, Erkrath.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1988 e il 31 marzo 1989 (periodo dell'inchiesta).

(8) L'inchiesta ha superato il periodo normalmente previsto a causa del volume e della complessità dei dati raccolti ed analizzati, nonché dell'esigenza di esaminare nuove questioni sollevate nel corso del procedimento e che non potevano essere previste inizialmente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9) I prodotti in esame sono tutti i tipi di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, come nell'inchiesta iniziale.

(10) Tali cuscinetti hanno le stesse caratteristiche fisiche ed applicazioni e sono simili sotto tutti gli aspetti a quelli prodotti dall'industria comunitaria e a quelli venduti sul mercato interno giapponese.

C. DUMPING

1. Considerazioni generali

(11) In considerazione dei diversi tipi di cuscinetti in esame, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai principali tipi di prodotti in termini di volume di esportazioni nella Comunità dei singoli produttori.

(12) Per ciascun produttore giapponese i tipi selezionati rappresentano, in quantità, almeno il 70 % delle esportazioni dei prodotti in esame effettuate dalla società stessa nella Comunità nel periodo dell'inchiesta e pertanto sono considerati rappresentativi.

2. Valore normale

(13) Il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita netti sul mercato interno al primo acquirente indipendente in Giappone per ciascun tipo di cuscinetti a sfera in esame, quando:

— la media ponderata del prezzo netto di vendita sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto (quando le transazioni in perdita rappresentavano una percentuale trascurabile di tutte le transazioni) superava il costo di produzione, comprese le spese generali, amministrative e di vendita e

— il volume delle vendite sul mercato interno era almeno pari al 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità dei tipi di prodotti in esame.

(14) Nei pochi casi in cui le vendite sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto erano inferiori al 5 % dei quantitativi esportati nella Comunità, è stato preso in considerazione il prezzo di vendita applicato dal produttore interessato sul mercato interno per un tipo di prodotto simile a quello esportato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(15) Quando non esistevano tipi di prodotto molto vicini a quelli esportati oppure quando le vendite sul mercato interno dei tipi venduti all'esportazione nella Comunità erano effettuate a prezzi che, in media ponderata, erano inferiori alla somma del costo di produzione e delle spese generali, amministrative e di vendita, il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato effettuato in base al costo di produzione, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto realizzato dal produttore sulle vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno. Il Consiglio conferma che i calcoli della Commissione sono stati effettuati in modo appropriato.

3. Prezzo all'esportazione

(16) Quando le vendite sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili all'esportatore.

(17) Quando le esportazioni sono state effettuate ad importatori comunitari collegati ai produttori giapponesi, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente

indipendente nella Comunità, con gli adeguamenti di cui all'artiolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In base alle risultanze della Commissione relative al settore commerciale interessato, si è ritenuto che un margine di profitto del 6 % sulle vendite fosse ragionevole per gli importatori collegati.

(18) I prezzi all'esportazione costruiti sono stati determinati in base ai prezzi di rivendita nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Tali mercati sono stati considerati rappresentativi ai fini del presente procedimento, in quanto assorbono oltre il 70 % di tutte le esportazioni giapponesi nella Comunità.

Il Consiglio conferma tali risultanze.

4. Confronto

(19) Ai fini di un equo confronto, il valore normale e il prezzo all'esportazione (calcolato a livello franco fabbrica) dei tipi di prodotto in esame sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale.

(20) La Commissione, su richiesta delle parti interessate, ha tenuto conto degli elementi che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

A questo proposito sono stati effettuati adeguamenti riguardo a differenze relative a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e ai costi accessori, nonché alle differenze in materia di modalità di pagamento, garanzie, retribuzioni e commissioni versate al personale di vendita. Non sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto non si ritiene che tali differenze incidano sulla comparabilità dei prezzi. Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione.

5. Margini di dumping

(21) I margini di dumping sono stati calcolati come l'importo complessivo di cui i valori normali superavano i prezzi franco fabbrica all'esportazione dei tipi di prodotto selezionati. La conversione in percentuale è stata effettuata dividendo l'importo così ottenuto per il valore complessivo cif delle esportazioni di tutti i tipi di prodotto presi in esame.

(22) I margini di dumping così determinati sono i seguenti:

— Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

— Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka: 25,3 %

— Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

— Koyo Seiko Ltd, Osaka: 42,2 %

— Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

— Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

— Nachi Fujikoshi Corporation, Tokyo: 44,6 %

— Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

— Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo: 25,3 %

— NTN Corporation, Osaka (ex NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka): 50,6 %

— Sapporo Precision Inc., Sapporo: 0,0 %

— Wada Seiko Co. Ltd, Osaka: 0,0 %

Dato che nel corso dell'inchiesta è stato accertato che la Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd è collegata alla Nippon Seiko Co. Ltd, si è ritenuto opportuno stabilire la media ponderata del margine di dumping per le due società, cioè al 25,3 %.

(23) Per i produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione oppure hanno risposto in modo incompleto o non si sono manifestati, il Consiglio conferma che il margine di dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dato che i produttori che hanno collaborato hanno effettuato quasi tutte le esportazioni nella Comunità, la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'inchiesta relativi agli altri produttori fornissero la base più adeguata per determinare il margine di dumping. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

Si premierebbe la mancata collaborazione se a tali produttori si attribuisse un margine di dumping inferiore al margine di dumping massimo determinato nei confronti delle società che hanno collaborato all'inchiesta.

D. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Definizione di industria comunitaria

(24) Ai fini dell'inchiesta alcune società che hanno impianti produttivi nella Comunità non sono state considerate parte dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, poiché sono controllate, interamente oppure per oltre il 50 %, da società giapponesi nei cui confronti è stato accertato un margine di dumping considerevole. Tali società beneficiano in realtà delle pratiche di dumping delle società madri.

(25) Poiché non esistono praticamente altri impianti di produzione nella Comunità, oltre a quelli dei denunzianti, si deve concludere che questi ultimi costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Nel periodo dell'inchiesta, le società che hanno collaborato con la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio rappresentavano quasi tutta la produzione del prodotto simile dell'industria comunitaria così definita.

2. Importazioni dal Giappone e situazione dell'industria comunitaria

(26) Per esaminare le conseguenze delle importazioni dal Giappone nella Comunità, occorre tenere presente che erano già in vigore misure che avebbero dovuto normalmente eliminare il pregiudizio cagionato dal dumping.

Occorre pertanto verificare se, data la situazione dell'industria comunitaria, la scadenza delle misure in vigore possa provocare un nuovo pregiudizio.

(27) Il volume totale delle importazioni nella Comunità dei prodotti giapponesi oggetto di dumping è aumentato del 2,7 % tra il 1986 e la fine del periodo dell'inchiesta.

(28) Benché i prezzi dei prodotti importati dal Giappone siano aumentati e quelli dell'industria comunitaria siano diminuiti, dal confronto tra la media ponderata dei prezzi dei singoli tipi di cuscinetti degli esportatori giapponesi e i prezzi dei prodotti identici o strettamente simili dell'industria comunitaria risulta tuttora un margine di sottoquotazione da parte dei prodotti importati dal Giappone.

(29) Tra il 1986 e la fine del periodo dell'inchiesta la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile.

(30) Tra il 1986 e la fine del periodo dell'inchiesta il valore totale delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 12,5 %. Tale incremento è tuttavia inferiore alla crescita complessiva del mercato.

(31) In termini di valore, la quota di mercato dell'industria comunitaria determinata in base alle vendite dei cuscinetti prodotti nella Comunità tra il 1986 e la fine del periodo dell'inchiesta è scesa dal 75,1 % al 72,9 %.

(32) Dopo aver esaminato gli indicatori suddetti, il Consiglio conclude che, nonostante gli effetti delle misure in vigore, l'industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza.

E. CONSEGUENZE POSSIBILI DELLA SCADENZA DELLE MISURE

(33) Data la precarietà della situazione, il Consiglio ritiene che la scadenza delle misure aggraverebbe ulteriormente le condizioni dell'industria comunitaria.

(34) In mancanza di misure, infatti, la sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati dal Giappone aumenterebbe e l'industria comunitaria subirebbe un calo della redditività e ulteriori perdite della quota di mercato, poiché non sarebbe in grado di far fronte ad una pressione supplementare.

(35) A questo proposito il Consiglio rileva inoltre che il mercato è attualmente in fase di recessione. L'industria comunitaria dei cuscinetti è quindi più vulnerabile, dato che, tra l'altro, il mercato diventa più rigido e i quantitativi e i prezzi di vendita sono sottoposti a maggiori pressioni. Le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping aggraverebbero ulteriormente una situazione già precaria.

(36) Occorre inoltre tenere presente che negli Stati Uniti d'America sono stati istituiti elevati dazi antidumping nei confronti delle esportazioni giapponesi. Se fossero eliminate le misure istituite sulle importazioni degli stessi prodotti nella Comunità, i volumi di tali importazioni potrebbero aumentare, eventualmente persino a prezzi inferiori qualora persista la sottoquotazione.

(37) Poiché i produttori giapponesi hanno aumentato la loro capacità di produzione in Giappone, mentre il consumo nella Comunità è rimasto stabile, si può prevedere che, dopo la scadenza delle misure in vigore, aumenterebbero le vendite all'esportazione dal Giappone nella Comunità. I produttori comunitari non hanno invece potenziato gli impianti produttivi nella Comunità.

(38) Alla luce di tali elementi, si può prevedere che l'industria comunitaria, qualora le misure antidumping dovessero scadere, subirebbe un notevole pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping.

(39) Il Consiglio conclude pertanto che la scadenza delle misure antidumping in vigore provocherebbe l'insorgenza di un pregiudizio notevole.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(40) In linea di massima, nell'interesse della Comunità è opportuno mantenere una situazione di concorrenza leale ed effettiva e nella fattispecie l'obiettivo delle misure proposte è la salvaguardia di una situazione di correttezza commerciale. Riguardo all'interesse della Comunità, il Consiglio conferma che la

Commissione ha tenuto conto degli interessi dell'industria che produce e che utilizza i cuscinetti, nonché dei consumatori finali del prodotto finito.

(41) Alla luce di tale analisi, la soppressione delle misure avrebbe conseguenze negative per l'industria comunitaria che produce i cuscinetti in esame e ne pregiudicherebbe la sopravvivenza. L'ulteriore indebolimento di tale industria avrebbe gravi conseguenze per l'occupazione, l'espansione dei nuovi investimenti e le spese in materia di ricerca e sviluppo in altri settori dell'alta tecnologia e in particolare nel comparto dei prodotti elettronici.

(42) Il Consiglio ritiene che, nell'interesse della Comunità, tali conseguenze debbano essere evitate.

(43) Le industrie che utilizzano i cuscinetti (e implicitamente i consumatori finali dei loro prodotti) potrebbero effettivamente ottenere alcuni vantaggi a breve termine acquistando cuscinetti a basso prezzo importati a condizioni di dumping.

Gli eventuali vantaggi sarebbero tuttavia minimi, dato che i cuscinetti in questione rappresentano una piccola percentuale del prezzo finale di quasi tutti i prodotti finiti.

Anche se le conseguenze per gli acquirenti industriali (e da ultimo per gli utenti finali) sono trascurabili, i vantaggi che derivano dalle misure antidumping per i produttori di cuscinetti sono considerevoli.

Tali considerazioni sono confermate dal fatto che nessun utente comunitario di cuscinetti a sfera si è manifestato nel corso del procedimento.

(44) Il Consiglio conferma pertanto che, in considerazione di tutti gli elementi, nell'interesse della Comunità è necessario mantenere misure di difesa a favore dell'industria produttrice di cuscinetti nei confronti della concorrenza sleale esercitata dalle importazioni a prezzi di dumping.

G. MISURE PROPOSTE

(45) In considerazione degli elementi sopra indicati, si propone di mantenere in vigore le misure di difesa.

(46) Per determinare l'aliquota del dazio necessaria per evitare che le importazioni oggetto di dumping provochino un nuovo pregiudizio, la Commissione, come è stato confermato dal Consiglio, ha tenuto conto del margine di mancato profitto dell'industria comunitaria e del livello di sottoquotazione dei prezzi, debitamente adeguati al livello cif nel periodo dell'inchiesta per i singoli esportatori giapponesi. Le misure proposte devono far aumentare i prezzi degli esportatori di un importo sufficiente affinché l'industria comunitaria possa ottenere un adeguato profitto e tale da eliminare la sottoquotazione dei prezzi da parte dei singoli esportatori.

(47) Secondo l'industria comunitaria, il margine di profitto minimo necessario è un profitto netto al lordo delle imposte del 15 % circa.

Tale profitto, in considerazione del fatto che si tratta di un'industria affermata e visti gli utili realizzati in passato, non è considerato adeguato. Il Consiglio conferma pertanto l'opinione della Commissione, secondo la quale per stabilire il prezzo traguardo dell'industria nel corso del periodo dell'inchiesta occorre prendere in considerazione un margine di profitto netto, al lordo delle imposte, dell'8 %.

(48) È stato considerato che gli incrementi dei prezzi dei prodotti giapponesi necessari per evitare un nuovo pregiudizio siano sufficienti per permettere all'industria comunitaria di aumentare i propri prezzi fino a raggiungere il prezzo traguardo. A questo proposito i prezzi medi dei prodotti in esame dei singoli esportatori giapponesi sono stati confrontati con il prezzo traguardo. La differenza, espressa in percentuale del valore cif, è il singolo aumento del prezzo, per ciascun esportatore giapponese, che è necessario per evitare un nuovo pregiudizio.

(49) Il Consiglio conferma quindi la conclusione della Commissione relativa all'applicazione delle seguenti aliquote del dazio doganale antidumping, espresse in percentuale del valore cif, dazio doganale non corrisposto:

— Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Osaka: 6,5 %
— Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka: 13,7 %
— Nachi Fujikoshi Corp., Tokyo: 7,7 %
— Nippon Seiko Co. Ltd, Tokyo: 6,5 %
— NTN Corporation, Osaka (ex NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka): 11,6 %

(50) Dato che non sono state accertate pratiche di dumping nei confronti delle altre società giapponesi interessate, nei confronti di tali società non devono essere istituiti dazi antidumping.

(51) L'aliquota del dazio antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, originari del Giappone e prodotti da società non elencate nel punto 22, deve essere stabilita in base agli elementi disponibili. Dato che le importazioni dei prodotti delle società sopra indicate rappresentano una percentuale elevata di tutte le importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfera originari del Giappone, il Consiglio ritiene che i risultati dell'inchiesta offrano gli elementi più attendibili. L'aliquota del dazio da applicare alle esportazioni di tutti gli altri produttori giapponesi deve essere quindi del 13,7 %.

(52) Dato che le condizioni di pagamento degli esportatori potrebbero essere modificate per eludere il dazio istituito, il Consiglio ritiene opportuno stabilire che i prezzi franco frontiera comunitaria siano considerati netti qualora, secondo le condizioni di vendita, il pagamento debba avvenire entro 90 giorni dalla consegna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1739/85 è così modificato in relazione ai prodotti di seguito indicati:

1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm, del codice NC 8482 10 90, originari del Giappone.

2) L'aliquota del dazio antidumping, espressso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 13,7 % (codice addizionale Taric 8677), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali si applicano le aliquote del dazio antidumping sotto indicate:

— Inoue Jikuuke Co. Ltd, Osaka 6,5 %
(Codice addizionale Taric 8673),

— Nachi Fujikoshi Corp., Tokyo 7,7 %
(Codice addizionale Taric 8674),

— Nippon Seiko, Co. Ltd, Tokyo 6,5 %
(Codice addizionale Taric 8673),

— NTN Corporation, Osaka (ex NTN Toyo Bearing Co. Ltd) 11,6 %
(Codice addizionale Taric 8675).

3) I dazi antidumping non si applicano ai cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm fabbricati dalle seguenti società:

— Fujino Iron Works Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676),

— Izumoto Seiko Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676),

— Maekawa Bearing Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676),

— Matsuo Bearing Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676),

— Nankai Seiko Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676),

— Sapporo Precision Inc., Sapporo
(Codice addizionale Taric 8676),

— Wada Seiko Co. Ltd, Osaka
(Codice addizionale Taric 8676).

4) I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti qualora, secondo le condizioni di vendita, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna.

I prezzi sono aumentati o ridotti dell'1 % per ciascun mese di dilazione o di anticipo del termine di pagamento.

5) Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT